

**EGR. SIG. ASSESSORE ALLE POLITICHE
DELLA SALUTE**

ATTO DI DIFFIDA STRAGIUDIZIALE, DI PARTECIPAZIONE AL

PROCEDIMENTO E DI ACCESSO AGLI ATTI

In nome, conto ed interesse del dott. Filippo Anelli, nella qualità di Segretario Regionale per la Puglia della FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI MEDICINA GENERALE (FIMMG), elettivamente domiciliato ai fini del presente atto in Noicattaro (BA) alla via Giacomo Brodolini n. 8, presso e nello studio dello scrivente

PREMESSO

1. che con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2011 pubblicato in G.U. n. 53 del 05/03/2011, avente ad oggetto "*Avvio a regime del sistema di trasmissione telematica dei dati delle ricette del SSN da parte dei medici prescrittori, presso le regioni Valle d'Aosta, Emilia Romagna, Abruzzo, Campania, Molise, Piemonte, Calabria, Liguria, Basilicata e la provincia Autonoma di Bolzano*", è stata disposto l'avvio della trasmissione on-line delle ricette da parte dei medici prescrittori;
2. che il comma 3 dell'art. 1 del predetto Decreto ministeriale prevede l'emanazione di ulteriori e successivi decreti per avviare la trasmissione nelle altre Regioni sulla base di quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 2 febbraio 2009 recante "*Attuazione dell'articolo 50, comma 5-bis della legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del Servizio sanitario nazionale*";
3. che il detto art. 1 prevede: "*L'avvio sperimentale dell'applicazione presso le singole regioni delle disposizioni di cui al comma 5-bis dell'art. 50 del decreto-*

legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, e' definito attraverso accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le singole regioni, da concludersi entro il 30 aprile 2009, tenuto conto degli eventuali progetti regionali di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 2. In relazione agli accordi di cui al comma 1, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e' comunicata la fine della sperimentazione in ogni singola regione, sulla base di specifica relazione, trasmessa dalla Sogei, circa il completamento delle attivita' convenute”;

4. che però, pur trattandosi di attività che incidono direttamente sulla quotidiana attività del MMG, la scrivente ignora se la Regione Puglia abbia proceduto agli accordi di cui al punto 3 con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e se quindi in Puglia sarà avviata –come previsto dalle richiamate norme- la sperimentazione, che durata essa dovrà avere e da chi sarà attuata;
5. che alla luce di quanto innanzi, è opportuno e necessario che tali attività di sperimentazione siano concordate tra le OO.SS. della medicina generale e la parte pubblica, atteso in primis quanto previsto dall’art. 13 bis del vigente ACN per la medicina generale e attesa anche la necessità di verificare durante la sperimentazione come procedere alla trasmissione;
6. che infatti gli adempimenti del medico non possono avvenire tout court ma solo dopo che sarà stato attuato quanto previsto dall’art. 13 bis dell’ACN vigente il

quale, al comma 5, prevede testualmente: *“Ai fini dell’assolvimento dei compiti previsti dal DM 4 aprile 2008 e DPCM 26 marzo 2008, per la realizzazione del progetto Tessera sanitaria e Ricetta Elettronica nonché per l’assolvimento dei compiti relativi al flusso informativo di cui all’art. 59 bis, il medico aderisce ed utilizza i sistemi informativi messi a disposizione dalle regioni secondo modalità e strumenti definiti fra le parti a livello regionale”*;

7. che quindi senza la partecipazione concordata alla sperimentazione e senza il preliminare e propedeutico accordo sulle modalità e sugli strumenti -da definire a livello regionale- non è possibile procedere all’avvio della spedizione on-line anche perché sono previste sanzioni a carico del medico in caso di inadempimento all’obbligo;
8. che tali accordi devono inoltre prevedere esplicitamente, sulla base di quanto riportato nel comma 5 dell’art. 59 ter dell’ACN, che la sanzione non è applicata nei casi in cui l’inadempienza in parola dipenda da cause tecniche non legate alla responsabilità del medico;
9. che infine le modalità ad individuarsi devono consentire, in ogni caso, di adempiere all’obbligo di legge senza intralciare e nemmeno rallentare l’attività assistenziale del medico verso i pazienti;
10. che la scrivente organizzazione sindacale considera tali accordi, da un lato, come una misura di tutela del medico e, dall’altro, come espressione delle sue irrinunciabili prerogative sindacali talchè non sarà tollerata alcuna violazione delle norme sulla partecipazione innanzi ricordate;
11. che quindi il deducente, nella qualità sopra evidenziata, ha il massimo interesse a conoscere se la Regione abbia predisposto la sperimentazione adottando atti in tal

senso al fine di vagliarne la legittimità nonché di valutare, se necessario, l'opportunità di attivare tutte le azioni a tutela dei diritti previsti dalla legge; ciò premesso, il deducente, assistito dal sottoscritto difensore, ai sensi dell'art. 25 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., nell'esercizio del diritto di accesso ivi garantito,

CHIEDE

A) che La Regione indichi e consenta l'estrazione di copia degli atti adottati nel procedimento di avvio della sperimentazione di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 2 febbraio 2009 recante "*Attuazione dell'articolo 50, comma 5-bis della legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del Servizio sanitario nazionale*" completi di tutti gli allegati e/o di documenti relativi, ivi compresi eventuali comunicazioni con altri soggetti terzi;

B) che la Regione indichi il Responsabile del Procedimento come per legge.

AVVERTE

sin d'ora che, decorsi inutilmente gg. 30 (trenta) dal ricevimento del presente atto, saranno tutelati i diritti e gli interessi degli istanti presso ed innanzi la competente Magistratura, e comunque saranno ritenuti verificati i presupposti per l'applicazione dell'art. 328 C.P. con riserva di ogni altra azione risarcitoria civile o penale.

INVITA E DIFFIDA FORMALMENTE


la Regione a non procedere all'avvio a non comunicare la fine della sperimentazione ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 2 febbraio 2009 recante "*Attuazione dell'articolo 50, comma 5-bis della legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del Servizio sanitario nazionale*" prima di aver proceduto alla

sperimentazione –nei termini di cui sopra- e prima di aver proceduto alla stipula degli accordi regionali di cui al vigente ACN per i rapporti con i medici di medicina generale. Diffida inoltre dall'adottare qualsiasi provvedimento -come ad esempio la distribuzione di credenziali di accesso al sistema o di strumentazione elettronica attraverso le AASSLL- non concordato nella sede individuata dall'ACN e cioè in sede di contrattazione regionale.

Rivestendo il presente atto anche la qualità di memoria di partecipazione del procedimento, si chiede anche che sia motivata, ove intervenga, l'adozione di atti in maniera unilaterale e quindi senza accordi con la deducente organizzazione sindacale. Con la precisazione infine che, avendo le questioni sopra richiamate diretta influenza sull'attività giornaliera del medico, ove non vi sia pieno rispetto delle norme contrattuali, senza ulteriori comunicazioni saranno tutelati i diritti e gli interessi dell'Organizzazione sindacale presso ed innanzi la competente Magistratura per la repressione della condotta antisindacale e per l'accertamento di ogni responsabilità.

Bari, 16/03/2011.

Dott. Filippo Anelli



Avv. Michele Langiulli

